



**CITTÀ DI ESTE**  
(Provincia di Padova)

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 04/02/2019**

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
Roberta Gallana

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

**Il Segretario Comunale**  
Francesco Babetto

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

**OGGETTO:**

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE DELLE  
TARIFFE PER L'ANNO 2019.**

L'anno 2019, il giorno quattro del mese di Febbraio nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
GALLANA ROBERTA	Sindaco	X	
PUATO AURELIO	Assessore	X	
GOBBO SERGIO	Assessore		X
MULATO LUCIA	Assessore	X	
MENINI LUCA	Assessore	X	

Il Sindaco, Roberta Gallana, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Francesco Babetto, Segretario Comunale.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concerne il riordino della finanza territoriale”;
- con deliberazione G.C. n. 89 del 21.02.1994, venivano approvate le nuove tariffe per l'applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, come previsto dal Capo I del D.lgs. 507/93;
- con deliberazione C.C. n. 15 del 26.02.1998 veniva determinato un aumento generalizzato del 20% su tutte le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e con deliberazione di G.C. n. 20 del 07.02.2003 l'aumento generalizzato veniva incrementato di un ulteriore 30% per l'anno 2003;
- l'aumento totale del 50% delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, è stato confermato, a partire dal 2004 con le deliberazioni di G.C. n. 25/2004, n. 274/2004, n. 233/2005, n. 29 del 27.02.2007, n. 33 del 29.02.2008 e G.C. n. 33 del 29.02.2010;
- per il periodo dall' anno dal 2011 all' anno 2018, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono state sempre confermate, come viene riportato nelle deliberazioni di approvazione del bilancio comunale dei vari anni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26.07.2004 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni.

Preso atto che l’art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che “Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”.

Verificato che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Visto l’ art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell’art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.

Evidenziato che a seguito della sentenza della C.C. n. 15/2018 del 10.01.2018 è sorto il problema della legittimità delle delibere comunali concernenti aumenti delle tariffe, indistintamente dal fatto che tali

delibere non sono state a suo tempo impugnate dal Ministero delle Finanze, cui spettava l'obbligo di impugnare anche nel caso di proroga tacita.

Ricordato che il contrasto è nato dall'abolizione della disposizione che consentiva l'aumento delle tariffe e rammentato che:

- le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità sono indicate dall'art.12 del D.Lgs 507/93 Capo I, riguardante l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
- tale disposizione di aumento è stata successivamente abrogata con la riforma dell'art. 23, comma 7, del D.L. 83/2012.

Rilevato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali.

Rilevato in sintesi che:

- in ordine alla previsione di abrogazione dell'incremento delle tariffe dell'ICP e DPA, da parte del D.L. 83/2012, è sorto un contenzioso circa l'interpretazione della sua efficacia;
- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 620/2014 ha ritenuto inapplicabili le maggiorazioni approvate dopo il 26 giugno 2012 originando dubbi sulla legittimità degli incrementi delle tariffe ICP applicati dagli Enti Locali negli anni successivi al 2012;
- in ragione di queste divergenze giurisprudenziali il legislatore ha emanato la disposizione interpretativa dettata dal comma 739 della Legge 208/2015, nell'intento di ristabilire la certezza sull'applicazione degli aumenti approvati anche negli anni successivi con apposita deliberazione di conferma e per rinnovo tacito, in conformità all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;
- la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 152/2018 sposa l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato affermando che gli aumenti, benchè deliberati prima dell'introduzione dell'art. 23, comma 7, non possono avere efficacia anche negli anni successivi all'intervento normativo del 2012;
- la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;
- con nota 27 aprile 2018 l'IFEL pone in luce il contrasto con la linea intrapresa dai Comuni e generalmente accolta dalla giurisprudenza, che ritiene applicabili, anche per le annualità successive, gli incrementi confermati dopo il 2012, confermando la possibilità per i Comuni di applicare gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012, confermati tacitamente o espressamente, anche per gli anni successivi.
- in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano pareri del

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato “dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge” (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l’effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

- l’interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio genus delle sentenze di rigetto non hanno né effetti erga omnes, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari.

Ritenuto necessario un intervento del Legislatore per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria per l’anno 2019.

Evidenziato che questo Comune, rispetto alle tariffe previste dall’art. 12 del D.Lgs. 507/93, ha già determinato con le deliberazioni di C.C. n. 15 del 26.02.1998 un aumento generalizzato del 20% su tutte le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e con la deliberazione di G.C. n. 20 del 07.02.2003 ha incrementato le tariffe di cui sopra di un ulteriore 30% per l’anno 2003.

Visto che l’art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:”919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”

Visto l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l’art. 2 che dispone: “1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall’Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.”.

Verificato che il Comune di Este al 31 dicembre 2018 aveva una popolazione pari a 16.280 abitanti e quindi rientra nella Classe IV al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni.

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita:” In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000. n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.”.

Considerato, inoltre, quanto previsto dall'art. 1, comma 917 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva. ”.

Visto il sopra riportato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con la sopra indicate deliberazioni di G.C. n. 15 del 26.02.1998 e G.C. n. del 2003 si sono intese come prorogate di anno in anno.

Dato atto che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società Novares Spa di Roma.

Considerata la necessita di mantenere invariato per l'anno 2019 il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, stimato in € 106.000,00

Ritenuto, pertanto, di approvare, per l'anno 2019, le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni adottate con le deliberazioni su indicate, prorogate e confermate per gli anni successivi sino all'anno 2018, con gli importi di cui alla tabella dell' “ALLEGATO A” che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it).

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018(GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.".

Ritenuto di approvare la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicistici non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo per far fronte alle eventuali istanze di rimborso da parte dei contribuenti;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- 1- di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- di approvare per l'anno 2019, relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, le tariffe previste dal D. Lgs. 507/1993, maggiorate del 50,00% (cinquantapercento)

come sviluppate nel prospetto “ALLEGATO A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3- di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;

4- di stimare in € 106.000,00 il gettito dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra determinate;

5- di rimettere a successivo provvedimento lo stanziamento, nel redigendo bilancio di previsione ed al pluriennale, della somma occorrente per gli eventuali rimborsi a titolo di Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per le annualità dal 2013 al 2018, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 917 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

6- di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;

7- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

8- di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;

9- di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;

10- di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere nel merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.